



SCUOLA DI NOTARIATO
DEL COMITATO TRIVENETO



CONSIGLIO NOTARILE
DI BOLZANO

LA SUCCESSIONE EREDITARIA NEL PATRIMONIO PRODUTTIVO E NELLA RICCHEZZA FAMILIARE

Bolzano, 28 novembre 2014

P R O G R A M M A

Indirizzo di saluto e introduzione dei lavori

Sessione antimeridiana 9.00 – 13.00

IL QUADRO INTERNAZIONALE

Presiede e coordina i lavori: Notaio Walter Crepaz, Presidente del Consiglio Notarile di Bolzano

IL DIRITTO SUCCESSORIO IN AUSTRIA: LINEAMENTI GENERALI E LA SUCCESSIONE NEI BENI PRODUTTIVI

Prof. Dr. Bernhard Eccher, Ordinario di Diritto Civile dell'Università di Innsbruck

IL DIRITTO SUCCESSORIO IN GERMANIA: LINEAMENTI GENERALI E LA SUCCESSIONE NEI BENI PRODUTTIVI

Prof. Peter Kindler, Ordinario di Diritto Civile, Diritto Commerciale e Diritto Internazionale Privato dell'Università di Monaco di Baviera

THE INHERITANCE SYSTEM IN GB: GENERAL LINES AND THE INHERITANCE IN FIRM'S ASSETS AND COMPANY SHARES

Dr. Richard Frimston, Notary Public in London

IL REGOLAMENTO UE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELLE SUCCESSIONI

Prof. Pietro Franzina, Associato di Diritto Internazionale dell'Università di Ferrara

Dibattito e quesiti

Sessione pomeridiana 14.30 – 18.30

LA SUCCESSIONE NELL'IMPRESA: PROBLEMI E SOLUZIONI

Presiede e coordina i lavori: Notaio Ernesto Marciano, Presidente della Scuola di Notariato del Comitato Triveneto

IMPRESA IN CRISI: RISCHI E STRUMENTI DI TUTELA PER L'EREDE

Prof. Maurizio De Acutis, Ordinario di Diritto Commerciale dell'Università di Padova

GLI STRUMENTI FIDUCIARI PER L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI PRODUTTIVI EREDITARI

Prof. Enrico Ginevra, Ordinario di Diritto Commerciale dell'Università di Bergamo

MORTE DEL SOCIO E TENSIONI ENDOSOCIETARIE

Prof. Marco Cian, Ordinario di Diritto Commerciale dell'Università di Padova

Dott. Cristiano Casalini, Notaio in Verona e Componente della Commissione Società del Comitato Triveneto

MORTE DEL SOCIO E TENSIONI ENDOSOCIETARIE: LA SOLUZIONE TEDESCA

Dr. Martin Schwab, Notaio in Monaco di Baviera

Dibattito e considerazioni conclusive

NOTE ORGANIZZATIVE

Crediti Formativi

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha attribuito 10 Crediti Formativi Professionali.
È stato richiesto l'accREDITAMENTO all'Ordine degli Avvocati di Bolzano.
È stato richiesto l'accREDITAMENTO all'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano.

Iscrizioni

La quota di Iscrizione è di € 82,00 (è già inclusa la spesa di € 2,00 per marca da bollo)
da versare secondo le modalità indicate nel modulo di adesione.

Sede e orario dell'incontro

L'incontro si svolgerà con orario dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
in Bolzano Raiffeisen Pavilion, Federazione Cooperative Raiffeisen, Via Raiffeisen n. 2

Per informazioni ed iscrizioni

Telefono: 0471 981953 – E-mail: consigliobolzano@notariato.it

Con il contributo di



Morte del socio e tensioni endosocietarie



relazione del Notaio Cristiano Casalini

Ambito di indagine



- Società di capitali (escluse s.r.l.s. e coop.)
- Differenziazioni ovvie tra società “familiari” e società tra soggetti non legati da vincoli familiari
- Differenze se “controinteressati” eredi parenti o eredi terzi; se volontà di garantire stabile organizzazione o mantenere assetti proprietari definiti

Art. 2469 c.c. Trasferimento delle partecipazioni (nelle S.r.l.)

«Le partecipazioni sono **liberamente trasferibili** per atto tra vivi e **per successione a causa di morte**, **salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo**.

Qualora l'atto costitutivo preveda l'**intrasferibilità** delle partecipazioni o **ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi**, senza prevederne condizioni o limiti, o **ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte**, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di **recesso** ai sensi dell'art. 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato».

Varie opzioni (tra scelte meditate e scaramanzie)

- a) Libera trasferibilità *mortis causa*
- b) intrasferibilità delle quote, assoluta o relativa (subordinata al **gradimento** da parte degli organi sociali, di soci* o di terzi / o al diritto di **prelazione** dei soci**),
- c) rinvio, con adattamenti, alla disciplina di cui agli artt. 2284 e 2289 c.c.
- d) clausola di **consolidazione** (accrescimento) della quota del defunto in capo agli altri soci **con liquidazione controvalore agli eredi** (c.d. impura), previa decisione assembleare
- e) facoltà/obbligo di acquisto della quota del defunto da parte degli altri soci (**diritto di opzione, «riscatto»**) per prezzo il cui criterio di determinazione è già stabilito, cui corrisponde un obbligo di offerta da parte degli eredi

* Uno o più soci individuati nominativamente, oppure *per relationem* (a favore del socio che in un determinato momento storico abbia la maggioranza degli utili o sia il fondatore della società, o abbia determinati requisiti professionali idonei a consentirgli di valutare con maggior competenza la sussistenza dei requisiti imposti dallo statuto in capo agli eredi), percentuali di capitale, ecc.

** Interpretazione estensiva art. 2468 co. 3 c.c. (massima MI 39)

Clausole

- Le partecipazioni sono **liberamente trasferibili** per successione a causa di morte.
- La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in **prelazione** a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo ... Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società. E' comunque fatto salvo il diritto di gradimento di cui all'art. ...
- Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte salvo il diritto di **gradimento** di cui all'articolo ... In tal caso, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro (.....) giorni dalla morte. Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

continua Clausole

- Il trasferimento della partecipazione *mortis causa*, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 c.c. . La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni: a) la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto; b) per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo art. ...; c) le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo articolo ..., non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.
- Le partecipazioni **non sono trasferibili** per successione a causa di morte. Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dall'art. ...

Diritti particolari del socio nella S.r.l.

Art. 2468 comma 3 c.c. «Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di **particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili**».

I diritti cc.dd. atipici (MI 39) *I "particolari diritti" che l'atto costitutivo di s.r.l. può attribuire a singoli soci, ai sensi dell'art. 2468, comma 3° c.c., possono avere ad oggetto materie non strettamente "riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili", cui espressamente si riferisce la norma, bensì ulteriori "diritti diversi", dovendosi ritenere concessa all'autonomia negoziale, al pari di quanto dispone l'art. 2348 c.c. per la s.p.a., la facoltà di "liberamente determinare il contenuto" delle partecipazioni sociali, nei limiti imposti dalla legge.*

Diritti particolari riguardanti l'amministrazione



- Diritti particolari riguardanti l'amministrazione per garantire stabilità *governance*
- Dir. particolare riguardante l'amministrazione, avente termine iniziale (momento a decorrere dal quale tale diritto può essere esercitato) morte altro socio

Diritto particolare di prelazione e diritto di un socio ad esprimere il gradimento sui trasferimenti (anche *mortis causa*) delle partecipazioni

L'ammissibilità di entrambe le fattispecie non sembra sollevare particolari problemi.

Massima MI (n. 95/2007) afferma che in nome dell'autonomia statutaria riconosciuta ai soci in merito al possibile contenuto delle partecipazioni sociali, **è legittimo differenziare, nell'ambito della medesima compagine sociale, il regime di circolazione delle partecipazioni** ossia prevedere clausole limitative alla loro circolazione (ad es. prelazione e gradimento) che siano, però, **applicabili solo a singoli soci (o a determinate categorie di azioni)**.

Vedi oltre per applicazione (nella S.p.A. ciò dà luogo a diverse categorie di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c. «*categorie di azioni fornite di diritti diversi*», 2) nella S.r.l., invece, dà vita a diritti particolari dei soci ai sensi dell'art. 2468 c.c. – v. pure art. 2469, 2° comma, c.c. il quale, subordinando il trasferimento della quota al “gradimento di organi sociali, **di (e non dei)** soci o di terzi”, pare, appunto, consentire l'attribuzione della prerogativa di esprimere il proprio *placet* sul trasferimento della quota solo ad alcuni soci o addirittura ad uno solo di essi).

Una osservazione



Tuttavia sulla possibilità di qualificare il gradimento attribuito a soci ex art. 2469 c.c. come particolare diritto, qualche dubbio sussiste. Si tratta, infatti, esclusivamente di una limitazione alla circolazione della quota legislativamente disciplinata. D'altra parte se l'espressione del *placet* fosse attribuita a "terzi" non si potrebbe qualificare tale potere come diritto particolare non essendo, appunto, il titolare un socio.

Pertanto, la qualificazione giuridica di tale potere non può dipendere dalla posizione giuridica del suo titolare.

Attribuzioni personalizzate ex art. 2468 c.c.

- ❑ «Le partecipazioni trasferite per successione legittima o testamentaria devono essere **offerte in prelazione al socio TIZIO** con le modalità e gli effetti di cui ai precedenti commi di questo art. In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare al socio titolare del diritto particolare in oggetto l'avvenuta apertura della successione, entro ... giorni dalla morte del *de cuius*, mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione dei successori e della misura della partecipazione»
- ❑ **è ipotizzabile il particolare diritto per cui la partecipazione degli altri soci è soggetta a limiti nella circolazione, mentre quella del titolare del particolare diritto resta libera (attenzione alla «certezza del diritto» e a tecniche errate)**
- ❑ è, altresì, ipotizzabile un'**assegnazione "gerarchica"** della prelazione, operante, dapprima, a favore di un determinato socio, poi a favore di un altro se il primo si astiene dall'esercizio del diritto, poi ad un terzo e così via, creando una serie di priorità che magari riflettano i rapporti di forza interni alla compagine societaria (es.: «Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. è attribuito dapprima a favore del socio TIZIO e poi, per l'ipotesi in cui quest'ultimo decida di non avvalersi del diritto in oggetto, a favore del socio CAIO il diritto particolare di prelazione in caso di trasferimento *mortis causa* della partecipazione da parte di uno degli altri soci»)

Massima Milano 95/2007

Clausole limitative della circolazione di partecipazioni sociali, applicabili solo a determinate categorie di azioni o a singoli soci (artt. 2348, 2355-bis, 2468 e 2469 c.c.) *E' legittima la previsione statutaria di diverse regole di circolazione delle azioni di s.p.a. o delle partecipazioni di s.r.l., che siano applicabili non già a tutte le azioni o partecipazioni emesse dalla società, bensì solo ad alcune di esse. Tale facoltà - che incontra ovviamente i medesimi vincoli imposti dalla legge per la generalità delle azioni o partecipazioni sociali - può riguardare sia le clausole comportanti limiti alla circolazione in senso proprio (ad es. prelazione, gradimento, etc.), sia le altre clausole riguardanti in senso lato il trasferimento delle azioni (ad es. tecniche di rappresentazione delle azioni, riscatto, recesso convenzionale, etc.). In queste circostanze, il diverso regime di circolazione dà luogo:*

(i) nella s.p.a., a diverse categorie di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c., ciascuna delle quali caratterizzata dalle regole statutarie ad essa applicabili;

(ii) nella s.r.l., a diritti particolari dei soci ai sensi dell'art. 2468 c.c., spettanti ai singoli soci cui si applica il diverso regime di circolazione.

Art. 2355-bis c.c. Limiti alla circolazione delle azioni (nelle s.p.a.)

«Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, **lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento** e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.

Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al **mero gradimento* di organi sociali o di altri soci** sono **inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante****; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter. (n.b., tenendo conto pure, se previsto, del c.d. *going concern* e cioè della continuità aziendale CASS. sent. n. 16168 del 15.7.2014)

La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo».

* Triveneto H.I.1 «gradimento mero = placet discrezionale, senza che siano dettate condizioni specifiche; gradimento non mero = predeterminazione di qualità soggettive o di specifiche situazioni oggettive)

** Triveneto H.I.6 la clausola di mero gradimento è pure efficace «quando la clausola stessa preveda altri correttivi che comunque consentano all'alienante di realizzare il valore economico che potrebbe ottenere ai sensi dell'art. 2437-ter c.c. (come ad esempio presentare un terzo disposto ad acquistare allo stesso prezzo richiesto dal socio alienante)»

Patti successori e limiti al trasferimento *mortis causa*

- **Triveneto H.I.9** - (PATTI SUCCESSORI E LIMITI AL TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA - 1° pubbl. 9/04)

Non costituisce violazione del divieto di patti successori ed è **legittima la clausola statutaria che attribuisca ai soci superstiti il diritto di acquistare, entro un determinato periodo di tempo e previo pagamento di un prezzo congruo da determinarsi secondo criteri prestabiliti, le azioni già appartenute al defunto medesimo e pervenute agli eredi in forza della successione**: e ciò in quanto il vincolo che ne deriva a carico dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria, e quindi nel trasferimento per legge o per testamento, per cui **la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l'opzione** per l'acquisto.

Clausola



Qualora il gradimento venga negato, la società (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 c.c.) / gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, dovrà / dovranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-*ter* c.c.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte.

In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'apertura della successione entro (.....) giorni dalla morte del de cuius, con l'indicazione degli eredi / legatari e la descrizione delle azioni cadute in successione.

Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società.

Art. 2437-sexies c.c. Azioni riscattabili

“Le disposizioni degli articoli 2437-ter (*criteri di determinazione del valore delle azioni*) e 2437-quater (*procedimento di liquidazione*) si applicano, in quanto compatibili, alle **azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci**. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 (*acquisto delle proprie azioni*) e 2357-bis (*casi speciali di acquisto delle proprie azioni*).”

Lo statuto può quindi prevedere che l'esercizio del riscatto sia subordinato al verificarsi di un fatto connesso con la situazione soggettiva del titolare delle azioni riscattabili, quali, per quanto qui interessa:

- ❖ morte dell'azionista
- ❖ perdita o difetto di requisiti d'ordine soggettivo (ad esempio familiare o professionale) – con ulteriore funzione rafforzamento clausole di gradimento non mero

Differenza tra azioni riscattabili e clausole di riscatto

- ✓ **azioni riscattabili:** art. 2437-sexies c.c. categoria di azioni non caratterizzate dall'attribuzione di un diritto ma connotate dalla soggezione al riscatto (la situazione soggettiva attiva viene viceversa riconosciuta a soggetti diversi dai titolari delle azioni riscattabili ovvero alla società o agli altri azionisti)
- ✓ **clausole di riscatto:** previsioni statutarie (o contenute in patti parasociali) in forza delle quali un soggetto (società, uno o più soci, o secondo le tesi più permissive pure terzi estranei) hanno, a seconda dei casi, il diritto o l'obbligo, di riscattare le azioni di titolarità di un altro socio, previo pagamento di un corrispettivo che, almeno tendenzialmente, dovrebbe rispecchiare il valore reale dei titoli oggetto di riscatto

Alcune riflessioni



- ❖ La norma non impone che il riscatto debba essere ancorato a situazioni specifiche, oggettive e predeterminate; onde pare ammissibile attribuirlo in modo arbitrario ed insindacabile (purché siano rispettati i principi di correttezza e di parità di trattamento)

Massima MI 99 (Azioni riscattabili e introduzione della clausola di riscatto (art. 2437-sexies c.c.))

La riscattabilità delle azioni a norma dell'art. 2437-sexies c.c., intesa come soggezione delle stesse al potere di riscatto da parte della società o dei soci, può essere una delle caratteristiche ovvero l'unica caratteristica che le differenzia dalle altre azioni che compongono il capitale, concretandosi in tal modo "categoria", a norma dell'art. 2348 secondo comma. La stessa riscattabilità può inoltre essere prevista quale condizione in cui qualsiasi azione può incorrere, al verificarsi di particolari eventi (ad esempio, a seguito del mancato rispetto del diritto di prelazione o di altro vincolo statutario alla circolazione ovvero per il superamento di un predeterminato limite di possesso, sia verso l'alto che verso il basso). La soggezione di azioni o categorie di azioni al riscatto può essere stabilita, oltre che in sede di atto costitutivo, anche con successiva modifica statutaria, purché consti - ove si tratti di attribuire tale carattere ad azioni già in circolazione - il consenso dei titolari di tali azioni. Le azioni riscattabili possono essere invece previste con delibera assembleare adottata con le maggioranze normalmente richieste per le modificazioni dello statuto qualora: - sia consentito (e non imposto) ai soci di trasformare le loro azioni in azioni riscattabili ovvero - si tratti di aumento di capitale a pagamento con emissione di nuove azioni riscattabili, ovvero - la riscattabilità sia prevista quale condizione in cui qualsiasi azione può incorrere al verificarsi di particolari situazioni e - al momento dell'inserimento - nessuno degli azionisti si trovi in tali situazioni (ad esempio, qualora sia previsto che il riscatto possa operare in caso di superamento di una determinata soglia di possesso azionaria, e nessuno degli azionisti possieda, al momento dell'inserimento, quella quota).

Azioni soggette al potere di riscatto da parte di altri soci (clausola)

“Le azioni pervenute in proprietà o altro diritto reale per donazione o per successione legittima o testamentaria a soggetti che non siano discendenti in linea retta dell’azionista dante causa (o già possessori di azioni) dovranno essere offerte in opzione agli altri azionisti nei modi e con gli effetti di cui all’art. 2437-quater, primo secondo e terzo comma, c.c.

Il prezzo delle azioni offerte in opzione sarà determinato sulla scorta dei criteri dettati dall’art. 2437-ter c.c. . In caso di contestazione, da proporre mediante entro giorni dalla comunicazione del prezzo effettuata agli aventi causa dall’organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente.

Fino a quando non sia stata fatta l’offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l’erede, il legatario o il donatario non sarà iscritto nel libro dei soci, **non sarà legittimato** all’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri possessori di azioni.”

La Società in accomandita per azioni

- Ha 3 caratteristiche essenziali che (se holding) possono favorire la stabilità prospettica dell'assetto di controllo di gruppi industriali a base familiare e permettere di affrontare al meglio la inevitabile parcellizzazione delle partecipazioni di proprietà derivanti da eventi successori (assicurando la conservazione del valore patrimoniale agli eredi ma pure che l'impresa sia gestita con l'attitudine e le capacità necessarie):
 1. Competenza assemblea straordinaria per la nomina/revoca dei gestori
 2. Natura a tempo indeterminato del mandato dei gestori
 3. Attribuzione agli accomandatari del potere di veto esteso alla nomina di nuovi gestori o all'introduzione di modifiche statutarie

Ringrazio
della cortese attenzione

c.casalini@veronanotai.it

www.veronanotai.it